

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro (versione codificata)

COM(2006) 657 def. — 2006/0220 (COD)

(2007/C 161/20)

Il Consiglio, in data 23 novembre 2006, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 22 febbraio 2007, sulla base del progetto predisposto dal relatore SOARES.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 14 marzo 2007, nel corso della 434a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 160 voti favorevoli e 6 astensioni.

1. La proposta di direttiva in esame si inserisce nel programma della Commissione volto a semplificare e chiarire la legislazione comunitaria, al fine di renderla più accessibile e comprensibile per i comuni cittadini.

2. La codificazione è un procedimento amministrativo di grande importanza, che, dovendo svolgersi nel rispetto del normale procedimento legislativo comunitario, non può comportare alcuna modifica sostanziale degli atti che ne formano l'oggetto.

3. L'obiettivo della presente proposta è quello di procedere a una codificazione della direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro. La nuova direttiva sostituirà i diversi atti in essa incorporati, ma ne preserverà integralmente il contenuto, limitandosi a riunirli e apportando solo le

modifiche formali richieste dallo stesso procedimento di codificazione.

4. Benché la codificazione sia un procedimento che, per sua natura, non può né deve modificare gli atti che ne formano oggetto, il Comitato ritiene che la Commissione, nell'esercitare le sue competenze, non debba limitarsi a effettuare una mera semplificazione normativa. Essa, infatti, dovrebbe analizzare il contenuto delle varie direttive allo scopo di risolvere le questioni relative a determinati punti che nel frattempo si siano dimostrati poco chiari o che alla prova dei fatti si siano rivelati in parte superati.

5. Tuttavia, in considerazione del fatto che l'oggetto del presente parere è una proposta di codificazione, il Comitato, tenendo conto degli obiettivi menzionati al punto 1 e delle garanzie di cui ai punti 2 e 3, dà parere favorevole a tale proposta.

Bruxelles, 14 marzo 2007

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Dimitris DIMITRIADIS

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al Libro verde — La protezione diplomatica e consolare dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi

COM(2006) 712 def.

(2007/C 161/21)

La Commissione europea, in data 28 novembre 2006, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito al: *Libro verde — La protezione diplomatica e consolare dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi*

La sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 22 febbraio 2007, sulla base del progetto predisposto dal relatore VOLEŠ.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 14 marzo 2007, nel corso della 434a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 170 voti favorevoli, nessun voto contrario e 1 astensione.

1. Sintesi delle conclusioni e raccomandazioni

1.1 Il Comitato sottolinea che il diritto alla protezione diplomatica e consolare per i cittadini dell'UE nei paesi terzi da parte di un altro Stato membro rafforza il loro sentimento di cittadinanza dell'Unione.

1.2 A questo proposito il Comitato ritiene necessario che i cittadini siano molto meglio informati su questo diritto e giudica insufficienti i risultati ottenuti dalle attività di informazione svolte finora. Chiede che le organizzazioni della società civile i cui membri si recano nei paesi terzi partecipino alle attività di informazione condotte dall'UE e dagli Stati membri.

1.3 Il Comitato segnala che nel portale web deputato dell'UE www.travel-voyage.consilium.europa.eu non sono accessibili dati su quali Stati membri abbiano sedi di rappresentanza nel paese terzo selezionato, né gli indirizzi o recapiti di queste ultime. Il Comitato raccomanda di concentrare queste e tutte le altre informazioni necessarie in un unico portale di facile accesso e con un indirizzo semplice.

1.4 Le informazioni sul diritto alla protezione nei paesi terzi di cui all'articolo 20 del Trattato CE dovrebbero essere riprodotte obbligatoriamente su ogni passaporto rilasciato da uno Stato membro dell'UE.

1.5 Le raccomandazioni per coloro che si recano nei paesi terzi dovrebbero essere meglio coordinate e pubblicate in modo da essere il più possibile accessibili, ad esempio all'indirizzo web menzionato al punto 1.3.

1.6 Il Comitato raccomanda che tutte le misure riguardanti il diritto alla protezione siano pubblicate non solo nella Gazzetta ufficiale ma anche negli organi di informazione di tutti gli Stati membri, e che entrino a far parte della strategia di comunicazione della Commissione.

1.7 Il Comitato approva la proposta di uniformare la portata e la base giuridica della protezione consolare accordata dai singoli Stati membri nei paesi terzi, e chiede che tale uniformazione venga effettuata quanto prima, se necessario anche attraverso l'armonizzazione delle normative nazionali. Finché non sarà raggiunta un'armonizzazione in questo settore, però, occorrerà rendere pubbliche la portata e le condizioni della protezione accordata dai singoli Stati membri.

1.8 Il Comitato accoglie con favore la proposta di estendere la protezione consolare ai cittadini di paesi terzi che siano familiari di cittadini dell'UE.

1.9 Il Comitato approva la proposta di estendere la protezione anche all'identificazione e al rimpatrio delle salme dei cittadini dell'UE e dei loro familiari che non siano cittadini dell'UE, e chiede che gli Stati membri che non l'hanno ancora

fatto firmino in tempi rapidi l'Accordo del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone decedute del 26 ottobre 1973 (ratificato finora soltanto da 15 Stati membri).

1.10 Il Comitato raccomanda di semplificare la procedura per la prestazione di assistenza finanziaria ai cittadini dell'UE nei paesi terzi, ad esempio consentendo il rimborso degli anticipi pecuniari direttamente alle autorità dello Stato che ha prestato l'assistenza, rinunciando a tale rimborso nel caso di importi esigui, introducendo un sistema semplice di compensazione dei debiti tra Stati membri ecc.

1.11 La creazione di uffici comuni nelle regioni in cui gli Stati membri sono relativamente poco rappresentati è una giusta iniziativa, anche se occorre chiarirne tutti gli aspetti legislativi e di diritto internazionale. Il Comitato raccomanda di ricorrere attivamente anche ad altre forme di cooperazione, ad esempio distaccando impiegati consolari dei paesi non rappresentati presso gli uffici di rappresentanza di un altro Stato membro, consentendo che un posto consolare di uno Stato membro eserciti delle funzioni consolari per conto di un altro Stato dell'UE o che diversi Stati membri nominino la stessa persona come funzionario consolare, conformemente agli articoli 8 e 18 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, oppure attuando programmi di formazione destinati al personale consolare degli Stati membri.

1.12 Il Comitato preferirebbe che le linee direttrici relative alla protezione consolare dei cittadini dell'UE nei paesi terzi, elaborate dal gruppo di lavoro per la cooperazione consolare (COCON), diventassero giuridicamente vincolanti, in modo da evitare che i cittadini dell'UE bisognosi di assistenza in tali paesi si trovino in una situazione di incertezza giuridica.

1.13 Le missioni diplomatiche e gli uffici consolari degli Stati membri rappresentati in un paese terzo dovrebbero avere a disposizione i recapiti regolarmente aggiornati degli uffici competenti degli Stati membri che in quel paese non sono rappresentati, per consentire ai cittadini dell'UE di prendere contatto con loro in caso di necessità. Dovrebbero disporre anche di elenchi di interpreti che traducono verso le lingue degli Stati membri non rappresentati in quel paese.

1.14 Le delegazioni della Commissione europea nei paesi terzi potrebbero essere utilizzate a fini di protezione consolare dei cittadini dell'UE, mettendo a profitto l'esperienza derivante dalla loro competenza in materia di protezione delle imbarcazioni e dei pescatori degli Stati membri.

1.15 Bisognerebbe rafforzare il ruolo della Commissione nel coordinare le attività degli Stati membri finalizzate alla protezione diplomatica e consolare dei cittadini dell'UE nei paesi terzi.

2. Introduzione

2.1 Il 28 novembre 2006 la Commissione europea ha pubblicato il Libro verde intitolato *La protezione diplomatica e consolare dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi*. Il diritto alla protezione diplomatica e consolare è sancito dall'articolo 20 del Trattato di Maastricht, che recita «ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato⁽¹⁾». Lo stesso diritto è entrato a far parte della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea solennemente proclamata nel 2000, ove figura all'articolo 46⁽²⁾. L'articolo 20 del Trattato dispone anche che «gli Stati membri stabiliscono tra loro le disposizioni necessarie e avviano i negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela».

2.2 Gli Stati membri hanno adottato la decisione 95/553/CE⁽³⁾, che definisce cinque possibili circostanze in cui un cittadino dell'Unione ha il diritto di fare domanda di protezione diplomatica o consolare presso la rappresentanza di un altro Stato membro:

- decesso,
- incidente o malattia grave,
- arresto o detenzione,
- atti di violenza subiti,
- necessità di aiuto e rimpatrio in caso di difficoltà.

Le rappresentanze degli Stati membri in un paese terzo possono assistere i cittadini dell'UE che lo richiedano anche in altre circostanze.

2.3 Il cittadino che richiede assistenza deve esibire il passaporto oppure un documento di identità da cui risulti che è cittadino di uno Stato membro; in caso di perdita o furto dei documenti può essere ammessa qualsiasi altra prova di cittadinanza, eventualmente previa verifica presso le autorità dello Stato membro di cui l'interessato si dichiara cittadino. È stata introdotta anche una procedura per concedere anticipi pecuniari ai cittadini dell'UE, a condizione di ottenere l'autorizzazione del ministero degli Esteri o della missione diplomatica dello Stato membro di cui il richiedente ha la cittadinanza. Nella decisione era previsto anche che essa fosse sottoposta a revisione a cinque anni dalla sua entrata in vigore, avvenuta nel 2002.

⁽¹⁾ GU C 325 del 24.12.2002.

⁽²⁾ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, Nizza 7 dicembre 2000.

⁽³⁾ GUL 314 del 28.12.1995, pagg. 73-76.

2.4 Gli Stati membri hanno creato un gruppo di lavoro per la cooperazione consolare, il COCON, concepito come strumento per lo scambio di esperienze. Il COCON ha elaborato delle linee direttrici non vincolanti per la protezione consolare dei cittadini dell'UE nei paesi terzi⁽⁴⁾.

2.5 Nella comunicazione sull'attuazione del programma dell'Aia la Commissione ha presentato alcune proposte in materia di protezione diplomatica e consolare⁽⁵⁾. L'ex ministro degli Esteri francese, Michel Barnier, ha elaborato una relazione dettagliata per il Consiglio dell'UE nella quale propone una serie di misure intese a creare un sistema di protezione civile all'interno e all'esterno dell'UE, di cui farebbe parte anche la protezione diplomatica e consolare⁽⁶⁾. La presidenza austriaca del Consiglio, nella relazione del 15 giugno 2006, ha elencato alcune misure adottate per rafforzare la protezione dei cittadini dell'UE nei paesi terzi⁽⁷⁾. Nel 2007 la Commissione presenterà la quinta relazione sulla cittadinanza dell'UE, che dovrebbe contenere anche delle proposte volte a rafforzare la protezione diplomatica e consolare.

2.6 La protezione dei cittadini dell'UE assume sempre maggiore importanza sia per la forte crescita del numero di coloro che si recano in paesi terzi da uno degli Stati membri (180 milioni di viaggiatori all'esterno dell'UE ogni anno), sia per il fatto che non tutti gli Stati sono rappresentati in ogni paese terzo. Da un sondaggio effettuato dall'Eurobarometro nel luglio 2006 è emerso che quasi la metà degli interpellati prevedeva di recarsi in un paese terzo nei prossimi tre anni⁽⁸⁾.

2.7 Nel Libro verde, pertanto, la Commissione dà il via ad una consultazione su una serie di misure che dovrebbero rafforzare il principio della protezione dei cittadini dell'UE nei paesi terzi, in quanto importante diritto conferito a ogni cittadino di uno Stato membro dalla cittadinanza dell'Unione. Le misure proposte tengono anche conto dell'esperienza acquisita in occasione di catastrofi naturali come lo tsunami e l'uragano Katrina, dei conflitti militari nei Balcani e in Libano, e degli attacchi terroristici a Bali e a Sharm-El-Sheik.

2.8 Le misure proposte comprendono:

- il miglioramento del livello d'informazione dei cittadini dell'UE sul loro diritto alla protezione diplomatica e consolare nei paesi terzi e sulla rappresentanza degli Stati membri dell'UE nei paesi terzi,
- la riproduzione dell'articolo 20 del Trattato CE nei passaporti dei cittadini degli Stati membri dell'UE,
- il coordinamento dei consigli ai viaggiatori,
- l'analisi della portata, delle condizioni e della base giuridica dei regimi di protezione, che sono diverse in ogni Stato membro, e la valutazione della possibilità di ravvicinarle,

⁽⁴⁾ *Linee direttrici in materia di tutela consolare dei cittadini dell'UE nei paesi terzi*, Consiglio dell'UE, 10109/06 del 2.6.2006.

⁽⁵⁾ Comunicazione della Commissione COM(2006) 331 def. del 28.6.2006.

⁽⁶⁾ Relazione di Michel Barnier *Per una forza europea di protezione civile: Europeaid*, 9.5.2006.

⁽⁷⁾ Relazione della Presidenza del Consiglio dell'UE 10551/06, *Rafforzamento delle capacità di risposta dell'Unione europea in caso di emergenza e di crisi*, del 15.6.2006.

⁽⁸⁾ *Flash Eurobarometer 188* (NdT: disponibile solo in inglese) — luglio 2006.

- l'inserimento della protezione dei cittadini dell'UE negli accordi bilaterali conclusi dagli Stati membri e dall'UE con i paesi terzi, compresa la possibilità di autorizzare le delegazioni della Commissione europea nei paesi terzi a prestare assistenza diplomatica,
- l'estensione della protezione consolare ai familiari di cittadini dell'UE che hanno la cittadinanza di un paese terzo,
- l'inclusione dell'identificazione e del rimpatrio delle salme nella protezione prevista,
- la semplificazione della procedura per la concessione di anticipi pecuniari,
- la creazione di uffici consolari comuni in un primo tempo nelle regioni dei Caraibi, dei Balcani, dell'Oceano indiano e dell'Africa occidentale, e l'invito ai cittadini dell'UE ad iscriversi presso tali uffici,
- la formazione del personale consolare degli Stati membri e dei funzionari della Comunità.

3. Osservazioni sulle singole proposte della Commissione

3.1 Il Comitato ribadisce che il diritto dei cittadini dell'UE ad essere protetti, nei paesi terzi, dalla rappresentanza di uno Stato membro diverso da quello di cui sono cittadini è un segno tangibile dei vantaggi offerti dall'UE, rafforza il loro sentimento di appartenenza comune ed è espressione del significato della cittadinanza dell'UE.

3.2 A questo proposito il Comitato ritiene necessario che i cittadini siano molto meglio informati sul diritto alla protezione consolare nei paesi terzi. I dati attuali mostrano che il livello di informazione al riguardo è minimo. Secondo il sondaggio di Eurobarometro, soltanto il 23 % dei cittadini dell'UE che intendono recarsi nei paesi terzi è a conoscenza di questo diritto. Non bastano l'affissione di manifesti negli aeroporti, nei porti o nelle stazioni, né la distribuzione di opuscoli e depliant tramite le agenzie di viaggio. Alle attività di informazione dovrebbero partecipare anche le associazioni di imprenditori, di datori di lavoro e le organizzazioni non governative, poiché molti cittadini che si recano nei paesi terzi non sono turisti, bensì imprenditori, commercianti, impiegati oppure operatori di organizzazioni umanitarie. Si potrebbero inserire collegamenti alle informazioni sulla protezione consolare disponibili sul portale dell'UE nelle pagine web delle organizzazioni i cui membri si recano nei paesi terzi.

3.3 Per esercitare il diritto alla protezione nei paesi terzi è fondamentale sapere quali Stati membri siano rappresentati in un determinato paese ed avere indirizzo e recapito di tali rappresentanze. Queste informazioni sono però di accesso molto difficile, poiché la funzione della pagina web www.travel-voyage.consilium.europa.eu che dovrebbe fornire i suddetti dati non è ancora disponibile. Il Comitato raccomanda di concentrare queste ed altre informazioni in un unico portale web di facile accesso con un indirizzo semplice, al quale, in caso di bisogno, sia possibile collegarsi anche da un paese terzo per trovare le informazioni necessarie.

3.4 Le informazioni sul diritto alla protezione nei paesi terzi di cui all'articolo 20 del Trattato CE dovrebbero essere riprodotte obbligatoriamente su ogni passaporto rilasciato da uno Stato membro dell'UE. Sarebbe opportuno che nel passaporto fossero indicati anche gli indirizzi da contattare per ottenere le informazioni concrete di cui al punto 3.2, oppure che tali informazioni fossero inserite nel passaporto al momento del rilascio.

3.5 Le indicazioni e i consigli per i viaggiatori sono emanati dalle autorità nazionali: a volte capita che le raccomandazioni formulate dai diversi Stati membri riguardo ai viaggi in un paese terzo siano diametralmente opposte. Anche se tali discrepanze possono avere ragioni oggettive (il diverso approccio di un paese terzo nei confronti dei singoli Stati membri), sarebbe opportuno che gli Stati membri coordinassero meglio tra loro i consigli ai viaggiatori, ricorrendo alle rappresentanze diplomatiche e consolari nei paesi terzi, e pubblicassero detti consigli in modo tale da garantire il massimo dell'accessibilità. Si dovrebbe valutare la possibilità di pubblicare le raccomandazioni in modo centralizzato su Internet come spiegato nel punto 3.2.

3.6 La Commissione propone di pubblicare le misure di attuazione dell'articolo 20 nella Gazzetta ufficiale, affinché i cittadini siano meglio informati sui propri diritti. Il Comitato approva la proposta, ma la giudica insufficiente: tali misure dovrebbero infatti essere pubblicate anche dagli organi di informazione di tutti gli Stati membri ed entrare a far parte della strategia di comunicazione della Commissione.

3.7 Il Comitato condivide l'idea della Commissione secondo cui è opportuno uniformare la portata e la base giuridica della protezione consolare offerta dai singoli Stati membri nei paesi terzi e chiede che questa uniformazione venga avviata quanto prima, se necessario anche attraverso un'armonizzazione delle normative nazionali. Ciò consentirebbe di superare le restrizioni poste da alcuni Stati membri all'esercizio di tale diritto (ad esempio alcuni paesi non consentono di avviare un procedimento amministrativo in base al reclamo di un cittadino per mancata assistenza oppure sequestrano il passaporto nei casi in cui prestano assistenza finanziaria). Finché non sarà raggiunta l'armonizzazione, però, la portata e le condizioni della protezione concessa dai singoli Stati membri dovrebbero essere liberamente accessibili a tutti i cittadini dell'UE sul portale centralizzato di cui sopra.

3.8 Il Comitato approva la proposta di estendere la protezione ai familiari dei cittadini dell'UE che hanno la nazionalità di un paese terzo e raccomanda di applicare la procedura di cui all'articolo 22 del Trattato CE che consente l'estensione dei diritti sanciti dal Trattato. Si tratta di una questione umanitaria che richiede una soluzione rapida, come hanno dimostrato eventi quali lo tsunami, la guerra in Libano ecc.

3.9 Il Comitato sostiene la proposta di estendere la protezione anche all'identificazione e al rimpatrio delle salme di cittadini UE e dei loro familiari cittadini di paesi terzi. A questo proposito invita gli Stati membri che non l'hanno ancora fatto a ratificare in tempi rapidi l'Accordo del Consiglio d'Europa del 26 ottobre 1973 sul trasferimento delle persone decedute (ratificato finora solo da 15 Stati membri).

3.10 Una delle esigenze più frequentemente manifestate dai cittadini UE nei paesi terzi riguarda l'assistenza finanziaria in caso di bisogno, che sia a seguito di catastrofi naturali oppure di furti, malattie o incidenti. Il Comitato raccomanda di semplificare il sistema attuale che richiede il consenso delle autorità dello Stato membro di cui il richiedente è cittadino e il successivo rimborso degli importi tramite le autorità di detto Stato, di valutare la possibilità di rimborsare il debito direttamente alle autorità dello Stato che ha prestato l'assistenza, di rinunciare a tali rimborsi quando si tratti di importi esigui, di introdurre un sistema semplice di compensazione dei debiti tra Stati membri ecc.

3.11 La creazione di uffici comuni nelle regioni in cui gli Stati membri sono relativamente poco rappresentati è una giusta iniziativa per rafforzare la cooperazione nel campo della rappresentanza diplomatica e consolare. Il Comitato auspica però che vengano chiariti tutti gli aspetti legislativi e di diritto internazionale, in particolare lo status di tali uffici, la giurisdizione in cui rientreranno, il collegamento con la delegazione della Commissione nel paese in questione, le modalità di finanziamento, il consenso del paese di insediamento sulla creazione degli uffici e sulle loro competenze, nonché il rispetto della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari.

3.12 Il Comitato raccomanda di ricorrere attivamente ad ulteriori forme di cooperazione, ad esempio consentendo che un posto consolare di uno Stato membro eserciti delle funzioni consolari per conto di un altro Stato dell'UE o che diversi Stati membri nominino la stessa persona come funzionario consolare, distaccando impiegati consolari dei paesi non rappresentati negli uffici di rappresentanza di altri Stati membri e attuando programmi di formazione destinati al personale consolare degli Stati membri.

3.13 Il Comitato sostiene l'iniziativa della Commissione che prevede l'utilizzo degli uffici comuni anche per approfondire la cooperazione tra Stati membri nel settore della politica dei visti, contemplando la possibilità di procedere congiuntamente alla ricezione delle domande di visto e al loro rilascio. Ritieni tuttavia che questa problematica non sia direttamente collegata

a quella del diritto dei cittadini dell'UE alla protezione consolare e che non sia quindi opportuno metterle in relazione.

4. Proposte integrative del Comitato

4.1 Il Comitato riterrebbe utile che le linee direttrici relative alla protezione consolare dei cittadini dell'UE nei paesi terzi elaborate dal gruppo di lavoro per la cooperazione consolare (COCON) diventassero giuridicamente vincolanti, in modo da evitare che i cittadini dell'UE bisognosi di assistenza nei paesi terzi si trovino in una situazione di incertezza giuridica.

4.2 Le missioni diplomatiche e gli uffici consolari degli Stati membri rappresentati nei paesi terzi dovrebbero avere a disposizione i recapiti regolarmente aggiornati degli uffici competenti degli Stati membri che in quei paesi non sono rappresentati, in modo da consentire ai cittadini dell'UE di prendere contatto con loro in caso di necessità.

4.3 Come dimostrato da un sondaggio di Eurobarometro, una delle esigenze principali dei cittadini dell'UE è la possibilità di comunicare nella loro lingua materna in caso di emergenza. A questo fine sarebbe auspicabile che le rappresentanze degli Stati membri di un dato paese avessero a disposizione degli elenchi di interpreti che traducono verso le lingue degli Stati membri non rappresentati.

4.4 Il Comitato raccomanda di esaminare la possibilità di utilizzare maggiormente le delegazioni della Commissione europea nei paesi terzi a fini di protezione consolare dei cittadini dell'UE, mettendo a profitto l'esperienza derivante dalla loro competenza in materia di protezione delle imbarcazioni e dei pescatori degli Stati membri. Raccomanda quindi di avviare negoziati con i paesi terzi interessati perché riconoscano a tali delegazioni il diritto di accordare protezione ai cittadini dell'UE nei casi convenuti.

4.5 Il Comitato è a favore di un potenziamento del ruolo della Commissione nel coordinare le azioni degli Stati membri in materia di protezione diplomatica e consolare dei cittadini dell'UE nei paesi terzi, come previsto dal progetto di Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, inteso a rafforzare i diritti dei cittadini dell'UE.

Bruxelles, 14 marzo 2007

Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Dimitris DIMITRIADIS
